

CIRCOLARE N. 607

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2,
comma 100, lettera a)**

**Regolamentazione delle proposte transattive e dei procedimenti di inefficacia della garanzia
e di revoca dell'intervento**

Si informa che con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 novembre 2011¹ sono state approvate modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di Garanzia per le PMI adottate dal Comitato di Gestione nelle riunioni del 29 luglio 2011 e del 29 settembre 2011.

Nell'ambito dell'attivazione della garanzia del Fondo e delle attività di recupero, è stata introdotta la disciplina delle "Transazioni", sulla base della prassi, ormai consolidata, del preventivo esame da parte del Comitato di Gestione delle proposte transattive, conseguenti ad intervenuti andamenti negativi dell'attività economica svolta dalle imprese, a definizione dell'esposizione debitoria di queste ultime al fine di non aggravare ulteriormente la loro situazione economica, prevedendo peraltro termini e condizioni perentori sanzionati con l'inefficacia della garanzia.

L'istruttoria del Gestore, previa una prima verifica della sussistenza del rispetto dei termini che confermano l'efficacia della garanzia, è finalizzata a fornire elementi di valutazione di congruità della transazione prefigurata accertando: a) l'ammontare del debito residuo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta; b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento; c) l'ammontare dell'importo accolto in termini percentuali rispetto al debito complessivo; d) la perdita subita dalla banca finanziatrice a seguito dell'accoglimento; la conseguente perdita subita dal Fondo; e) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell'impresa debitrice e/o degli eventuali garanti; f) le eventuali altre esposizioni debitorie dell'impresa nei confronti della banca finanziatrice; h) le valutazioni tecnico/legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.

¹ pubblicato nella G.U.R.I. n. 269 del 18 novembre 2011



MEDIOCREDITO
CENTRALE

In relazione agli indirizzi finora forniti dal Comitato, è stata prevista una percentuale minima al di sotto della quale non si ritiene congrua l'approvazione della proposta transattiva, determinata nel 15% dell'esposizione debitoria complessiva.

Sono state, inoltre, integrate le Disposizioni Operative con l'introduzione della regolamentazione del procedimento di inefficacia della garanzia e della revoca dell'intervento.

La presente circolare, corredata dei relativi allegati, è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

MedioCredito Centrale S.p.A.

Antonella Baldino

All.: Disposizioni Operative aggiornate
Allegato 16 – Modulo di proposta transattiva